

# Assemblea Regionale Siciliana

## XXII

SEDUTA DI MERCOLEDI' 30 LUGLIO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

Discussione dello stralcio dello schema di regolamento interno dell'Assemblea regionale relativo alle Commissioni permanenti . . . . . Pag. 269

PRESIDENTE, MONTEMAGNO, *relatore*, RAMIREZ, GERMANÀ, LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, CACOPARDO, FRANCHINA, POTENZA, CASTORINA, AUSIELLO, MAJORANA, STABILE, RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*, LEONE MARCHESANO, BONFIGLIO, STARRABBA DI GIARDINELLI, ROMANO GIUSEPPE, D'ANTONI, COSTA, CASTIGLIA, MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, GENTILE.

Annunzio di interrogazioni . . . . . » 279

PRESIDENTE.

Annunzio di interpellanze . . . . . » 279

CASTIGLIA, ALESSI, *Presidente della Regione*, PRESIDENTE, RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*.

ALLEGATO.

Stralcio dello schema di regolamento interno dell'Assemblea regionale relativo alle Commissioni permanenti . . . . . » 281

---

La seduta comincia alle ore 19,40

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello stralcio dello schema di regolamento interno dell'Assemblea regionale relativo alle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE, premesso che nella seduta precedente, su proposta dell'on. D'Antoni, è stato deliberato di procedere alla immediata discussione di uno stralcio dello schema di regolamento interno dell'Assemblea, relativo alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni permanenti, onde approntare i mezzi indispensabili per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge già presentati ad iniziativa governativa e parlamentare, invita il segretario a procedere alla lettura dello stralcio, già distribuito agli on.li deputati.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dello stralcio dello schema di regolamento interno, predisposto dall'apposita Commissione. (v. allegato)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, dando la parola all'on. Montemagno, relatore della Commissione per il regolamento.

MONTEMAGNO, *relatore*, comunica che, come è stato annunziato dal Presidente, sarà per il momento sottoposta all'approvazione dell'Assemblea solo una parte dello schema di regolamento, peraltro già abbozzato nelle sue grandi linee, e precisamente quella che riguarda la istituzione delle Commissioni permanenti.

Mentre, infatti, per l'approvazione dell'intero schema occorrerà un più attento esame, la parte stralciata riveste un particolare carattere d'urgenza, poichè è necessario fornire, anzitutto, all'Assemblea, gli organi necessari al suo funzionamento.

Rivolto un particolare elogio al personale della Segreteria generale, che ha svolto con

lodevole consapevolezza il suo compito, approntando il materiale necessario e seguendo fedelmente le direttive impartite, passa ad illustrare i punti essenziali del regolamento approvato dalla Commissione.

Rende noto che, in seguito alla proposta di un membro della Commissione, in un primo tempo era stato abbozzato uno schema di regolamento basato sul sistema degli uffici. In seguito, accingendosi al lavoro di revisione, ebbe personalmente a far notare che si era commessa una palese violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, il quale stabilisce che la Assemblea elegge nel suo seno le Commissioni permanenti secondo le norme del suo regolamento.

Si dovette, quindi, rinunciare al sistema degli uffici ed attenersi a quanto stabilito nel detto art. 4, evitando peraltro le lungaggini e le imprecisioni connesse al sistema delle tre letture, quali sono chiaramente apparse nella pur breve vita parlamentare della Assemblea.

D'altro canto, per venire incontro alle esigenze dell'Assemblea e dar modo a tutti i gruppi politici di essere rappresentati nelle Commissioni, è stato fissato in nove, invece che in cinque, il numero dei membri di esse. Rileva che la procedura prevista dallo schema di regolamento risulta snellita: infatti, non appena un progetto di legge sia presentato ad iniziativa del Governo, il Presidente lo invia senz'altro alla Commissione competente; mentre, ove sia di iniziativa parlamentare, l'Assemblea dovrà prima pronunziarsi sulla presa in considerazione. La Commissione riferisce, quindi, entro i limiti di tempo stabiliti, e, a tal modo, dopo la discussione generale, si passa alla discussione dei vari articoli e, quindi, alla approvazione del testo di legge nel suo complesso.

Conclude, rilevando l'urgenza che si proceda alla costituzione delle Commissioni permanenti, perchè la Sicilia attende dall'Assemblea leggi atte a realizzare l'autonomia ed a far risorgere economicamente e moralmente l'Isola, dopo le devastazioni della guerra, delle quali è ancor vivo il ricordo negli uomini e nelle cose.

PRESIDENTE, poichè nessun altro ha chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione generale e mette ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

(E' approvato all'unanimità)

Invita, quindi, il segretario a procedere alla lettura separata degli articoli.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'articolo 1.

RAMIREZ fa osservare che gli Assessori sup-

plenti, facendo parte del Governo, non potrebbero essere nominati membri della Commissione. Chiede in proposito chiarimenti all'on. relatore.

PRESIDENTE chiarisce che gli Assessori supplenti, pur facendo parte del Governo, intervengono alle sedute della Giunta soltanto quando sostituiscono un Assessore assente; per cui non hanno effettiva funzione di Governo e possono essere considerati dei semplici deputati. Peraltro, nei casi in cui essi sostituiscono gli Assessori effettivi, non hanno voto deliberativo nelle riunioni delle Commissioni di cui fanno parte.

RAMIREZ stabilisce un parallelo tra la figura dell'Assessore e quella del Sottosegretario del Governo centrale, il quale, pur non avendo voto deliberativo, non può essere nominato membro di Commissione, perchè fa parte del Governo. Lo stesso criterio ritiene si debba adottare nei confronti degli Assessori supplenti.

MONTEMAGNO, relatore, aggiunge che non si possono applicare alla Assemblea Siciliana le stesse norme che valgono per il Parlamento Nazionale, anche in considerazione del minor numero dei componenti di essa.

RAMIREZ insiste nel suo punto di vista.

PRESIDENTE osserva che, mentre ai Sottosegretari sono conferiti da appositi regolamenti le funzioni loro proprie, oltre a quelle che può loro delegare il Ministro; per gli Assessori supplenti, invece, non è prevista nemmeno la delega da parte degli Assessori effettivi.

RAMIREZ contesta che i Sottosegretari abbiano funzioni proprie, poichè essi hanno quelle che sono loro delegate dal Ministro. Osservato, quindi, che le norme del regolamento della Camera, relative ai Sottosegretari, devono pure avere una ragione d'essere, fa notare all'on. Montemagno che il regolamento in discussione non sarà approvato solo per il presente, ma specialmente per il futuro, e che pertanto non può essere tenuta in considerazione la preoccupazione del Gruppo democristiano di non avere una adeguata rappresentanza nelle Commissioni per il fatto che i due terzi dei deputati democristiani, comprendendo anche gli Assessori supplenti, fanno attualmente parte della Giunta. Propone, quindi, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in discussione.

MONTEMAGNO, relatore, respinge l'affermazione dell'on. Ramirez, che la formulazione del comma in argomento sia stata suggerita da considerazioni politiche di carattere contingente e pone in rilievo che il Sottosegretario — a differenza dell'Assessore supplente — ha

speciali attribuzioni e, fra l'altro, può firmare talune disposizioni.

PRESIDENTE, pone separatamente ai voti, per alzata e seduta, i primi tre commi dell'articolo 1.

(Sono approvati)

Mette, poi, ai voti, per alzata e seduta, il 4° comma, suggerendo che, per ragioni di forma, le parole « si abbiano a nominare » siano sostituite dalle altre: « si debbano nominare ».

(E' approvato)

Pone, quindi ai voti, per alzata e seduta, il quinto comma dell'art. 1, suggerendo, sempre per ragioni di forma, che alle parole « per il tempo in cui eventualmente » siano sostituite le altre: « per tutto il tempo in cui ».

(E' approvato)

Pone, infine, in votazione per alzata e seduta, l'art. 1 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'articolo 2.

PRESIDENTE, poichè nessuno chiede la parola, mette ai voti per alzata e seduta, l'art. 2.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'articolo 3.

GERMANA' per ragioni di forma propone di sostituire alle parole « sui seguenti oggetti », le altre « sulle seguenti materie ».

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura, riferendosi alla deliberazione con la quale l'Assemblea si è dichiarata favorevole alla costituzione di una Commissione per le domande di autorizzazione a procedere, richiesta dal Gruppo indipendentista, chiede se le Commissioni siano in numero di 7 o di 8.

PRESIDENTE chiarisce che il regolamento, oltre alle Commissioni legislative, prevede anche quelle per la convalida dei poteri e per le autorizzazioni a procedere.

CACOPARDO ricorda che la deliberazione dell'Assemblea, alla quale si è riferito l'on. La Loggia, ha rinviato al regolamento interno i criteri da seguire circa la nomina ed il funzionamento della Commissione per le domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE osserva che, all'uopo, potrebbe essere formulato un articolo aggiuntivo.

FRANCHINA suggerisce che nel 1° comma dell'art. 3 sia specificato che, oltre alle Commissioni straordinarie, anche se permanenti, si istituiscono 7 Commissioni con attribuzioni legislative. Propone, quindi, il seguente emendamento al 1° comma dell'art. 3: « Le Commis-

sioni sono in numero di 7 ed hanno competenza rispettivamente sulle seguenti materie, oltre le commissioni di natura diversa ».

ALESSI, Presidente della Regione, osserva che la preoccupazione sorta a proposito delle altre Commissioni non elencate nell'articolo in esame non ha fondamento, ma si giustifica per il fatto che i deputati conoscono solo uno stralcio e non l'intero schema di regolamento, dal quale saranno previste tutte le Commissioni.

FRANCHINA, a seguito dell'osservazione del Presidente della Regione, modifica l'emendamento precedentemente proposto, in modo da comprendere nella formulazione dell'articolo una riserva che si possa riferire alle altre commissioni che non vi sono elencate: « Le Commissioni che hanno competenza su determinate materie sono in numero di 7 ».

GERMANA' ritiene che la questione possa risolversi, aggiungendo, sia nel 1° capoverso del 1° comma dell'articolo 3, sia nel 1° comma dell'art. 1, sia nel titolo del capo primo, dopo la parola « Commissioni », le altre « permanenti legislative ».

PRESIDENTE osserva che basterebbe aggiungere solo la parola « legislative ».

(Così resta stabilito)

CACOPARDO chiede che la Commissione per il regolamento sia incaricata di formulare l'articolo aggiuntivo, sottoponendolo quindi all'esame dell'Assemblea.

Osserva, poi, che sarebbe necessario aver conoscenza dell'intero regolamento e non di 18 articoli soltanto, poichè il relatore, on. Montemagno ha chiarito che la Commissione si è già occupata dell'argomento negli articoli seguenti.

PRESIDENTE, aderendo alla richiesta dell'on. Cacopardo, invita la Commissione per il regolamento a tener conto della raccomandazione di questi nella ulteriore elaborazione del regolamento stesso.

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, il 1° capoverso dell'articolo 3 così modificato: « Le Commissioni legislative sono in numero di 7 ed hanno competenza rispettivamente sulle seguenti materie ».

(E' approvato)

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura, fa notare che nel n. 1 del 1° comma dell'articolo 3 non è compresa la dizione « affari interni », malgrado essa sia specificata nel n. 1) dell'articolo 5 del regolamento per l'istituzione di Commissioni permanenti della Camera dei deputati. Chiede, pertanto, chiarimenti, rilevando che la Regione ha appunto dei servizi che riguardano gli affari interni.

MONTEMAGNO, *relatore*, riconosce l'omissione dovuta ad errore materiale e si dichiara favorevole all'accoglimento dell'aggiunzione proposta dall'on. La Loggia.

CACOPARDO osserva che gli affari interni devono intendersi compresi nella dizione « enti locali e loro circoscrizioni » di cui al n. 1) del comma in discussione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, replica che gli affari interni non possono, a suo avviso, considerarsi compresi nella dizione cui ha accennato l'on. Cacopardo.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che, se alla Camera dei deputati compete l'ordinamento politico, altrettanto non può affermarsi per l'Assemblea della Regione che ha carattere amministrativo ma non politico, trattandosi di una Regione facente parte di uno Stato unitario.

Ritiene, pertanto, che la formulazione del n. 1) possa dar luogo ad equivoci, salvo che per ordinamento politico non si voglia intendere « affari interni », poichè infatti non è presumibile che la Regione possa modificare con una sua legge l'ordinamento costituzionale dello Stato.

CACOPARDO obietta che sotto certi aspetti l'ordinamento della Regione ha pure carattere politico. Ritiene, comunque, che la dizione del testo proposto dalla Commissione comprenda anche gli affari interni.

GERMANA propone di sostituire alle parole « ordinamento politico e amministrativo della Regione » le seguenti: « affari interni e ordinamento amministrativo della Regione ».

POTENZA si associa alla proposta dell'on. Germana.

CACOPARDO osserva che alcune delle materie devolute alla competenza della Regione non possono farsi rientrare nel concetto di ordinamento amministrativo. Non ritiene, peraltro, che la dizione del testo in discussione si possa prestare ad eventuali modifiche dell'ordinamento politico dello Stato. Suggestisce, comunque, di modificarla come segue: « Ordinamento interno ed amministrativo della Regione ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, ritiene pleonastica la dizione « Enti locali e loro circoscrizioni », perchè la materia è compresa nell'altra « ordinamento amministrativo ».

CASTORINA è del parere che la dizione « Enti locali e loro circoscrizioni » debba essere mantenuta, anche perchè lo Statuto prevede espressamente tale materia alla lettera o) dell'articolo 14.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il n. 1) del 1° comma dell'art. 4, nel seguente testo: « Affari interni ed ordinamento amministrativo della Regione ».

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, riferendosi al successivo n. 2), rileva che esso prevede soltanto la « Finanza »; ma, avendo la Regione anche un demanio, propone di aggiungere, dopo la parola « Finanza », l'altra « e patrimonio ». Infatti, nel regolamento della Camera, oltre alla finanza, è prevista anche la materia attinente al tesoro.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il n. 2), modificato nel senso suggerito dall'on. La Loggia, e cioè: « Finanza e patrimonio della Regione ».

(E' approvato)

AUSIELLO, riferendosi al n. 3), chiede che vengano costituite due distinte Commissioni, una per l'agricoltura ed un'altra per l'alimentazione.

PRESIDENTE osserva che non è possibile aumentare il numero delle Commissioni, anche perchè, non tenendo conto dei membri del Governo, 7 commissioni impegnano già 63 sui 90 deputati dell'Assemblea.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare che, nell'attuale periodo, l'agricoltura e l'alimentazione hanno una notevole interferenza fra loro; per cui, anche se fossero costituite due Commissioni, queste dovrebbero trattare gli affari in coordinamento fra loro. Ritiene, quindi, opportuno, costituirne una sola.

AUSIELLO ritira l'emendamento proposto.

PRESIDENTE, non avendo altri chiesta la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, il n. 3) del 1° comma dell'articolo 3.

(E' approvato)

PRESIDENTE, non essendovi alcuna proposta di modifica per il n. 4), lo pone ai voti, per alzata e seduta.

(E' approvato)

MAJORANA, rilevato che fra le materie elencate nel n. 5) del 1° comma dell'art. 3 non è compresa l'urbanistica e che tale omissione può far sorgere il dubbio che essa si intenda compresa, invece, nel successivo n. 6), e cioè nella « Istruzione Pubblica », chiede che sia precisato che l'urbanistica rientri nei lavori pubblici.

PRESIDENTE richiama l'attenzione dell'on. Majorana sul 2° comma del successivo art. 4, che regola appunto il caso in cui una proposta di legge riguardi materie non contemplate

espressamente nel 1° comma dell'articolo 3, disponendo che il Presidente dell'Assemblea potrà deferirne l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

MAJORANA rinunzia alla sua richiesta.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il n. 5) del 1° comma dell'articolo 3.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata seduta, i successivi numeri 6) e 7), per i quali non ci sono proposte di emendamento.

(Sono approvati)

Riferendosi, quindi, al secondo comma dell'art. 3, propone di specificare il numero dei membri di ciascuna sottocommissione, togliendo la parola « tante » prima della parola « sottocommissioni » ed aggiungendo li seguito a questa, in luogo delle parole « quante sono le materie », le altre « composte ciascuna da tre membri almeno ».

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, il 2° comma, così modificato.

(E' approvato)

Mette, poi, in votazione, per alzata e seduta, il 3° ed ultimo comma dell'articolo 3.

(E' approvato)

Pone, infine, ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 3 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 4.

PRESIDENTE, non essendovi proposte di emendamenti, pone separatamente ai voti, per alzata e seduta, i primi due commi dell'art. 4, suggerendo, però, di sostituire alle parole « potrà deferirne », di cui al 2° comma, le altre « ne deferisce », trattandosi di un obbligo del Presidente più che di una facoltà.

(Sono approvati)

POTENZA, riferendosi al 3° comma, propone che il presidente delle Commissioni riuniti sia eletto tra i presidenti delle Commissioni stesse.

PRESIDENTE ricorda che il sistema risultante dallo schema proposto dalla Commissione per il regolamento è uguale a quello seguito per le Commissioni del Senato.

AUSIELLO propone che le Commissioni riunite vengano presiedute dal più anziano tra i presidenti delle Commissioni stesse.

CASTORINA, data l'importanza delle materie che potranno essere devolute all'esame delle Commissioni riunite, chiede che sia mantenuto il testo dello schema in discussione.

STABILE si associa alla richiesta dell'on. Castorina.

PRESIDENTE mette ai voti, per alzata e seduta, il 3° comma dell'articolo 4 nel suo testo originario.

(E' approvato)

RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed entè locali*, rileva che nel 4° comma dell'art. 4 non è specificato se le Commissioni debbano operare congiuntamente.

PRESIDENTE richiama l'attenzione dell'on. Restivo sul comma precedente, dal quale si desume appunto che si tratta di Commissioni riunite.

Mette, quindi, ai voti, per alzata e seduta, il 4° ed ultimo comma dell'articolo 4.

(E' approvato)

Pone, infine, ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 4 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 5.

PRESIDENTE fa notare che il termine di 30 giorni previsto dal 1° comma dell'articolo 5 è quello ordinario, che l'Assemblea ha facoltà di abbreviare.

AUSIELLO propone di ridurre il termine ordinario a 15 giorni.

PRESIDENTE fa presente che vi possono essere disegni di legge di particolare importanza, tali da richiedere maggiore studio e ponderazione, per cui ritiene opportuno che il termine ordinario sia mantenuto in giorni 30.

POTENZA propone che il termine sia fissato in 20 giorni, salva restando la facoltà dell'Assemblea di prorogarlo caso per caso.

GERMANA' si associa alla proposta dell'on. Potenza.

LEONE MARCHESANO rileva che l'articolo prevede soltanto la possibilità di abbreviare il termine.

CASTORINA ricorda che, a norma del 2° comma dello stesso art. 5, l'Assemblea ha facoltà di abbreviare o prorogare il termine ordinario.

PRESIDENTE fa notare che le Commissioni hanno l'obbligo di ascoltare il parere dei rappresentanti di categoria e dei tecnici regionali che possono anche risiedere fuori Palermo; per cui ritiene necessario stabilire un congruo margine di tempo per i lavori relativi.

BONFIGLIO insiste per l'accoglimento della proposta formulata dall'on. Potenza.

STARRABBA DI GIARDINELLI, premesso che per i disegni di legge che rivestono carattere di urgenza, è prevista una speciale procedura dal successivo art. 13 e che le Commissioni compiono i loro lavori, il più delle volte, durante la sospensione di quelli dell'Assemblea, ritiene superfluo ridurre a 20 giorni il termine ordinario.

POTENZA sostiene che, contrariamente a quanto afferma l'on. Starrabba di Giardinelli, il più delle volte le Commissioni lavorano durante la sessione parlamentare. Essendo, pertanto, utile che le Commissioni possano sottoporre all'Assemblea il risultato dei loro lavori prima che la sessione si chiuda, insiste per l'accoglimento dell'emendamento proposto.

FRANCHINA, premesso che non riesce a spiegarsi l'irrigidimento su una mera questione di termini, concorda con l'on. Potenza, ritenendo che quello di 30 giorni renda praticamente impossibile l'esame dei lavori delle Commissioni da parte dell'Assemblea, poichè le riunioni parlamentari non si prolungano mai oltre il mese. Per i progetti di legge che richiedano studio più accurato, è prevista, del resto, dal 2° comma dell'art. 5, la possibilità di una proroga. Fa notare, inoltre, che la procedura di urgenza non può ovviare, nel caso che il termine rimanga stabilito in 30 giorni, alla possibilità di intralci, perchè l'Assemblea difficilmente potrà trovarsi d'accordo sull'opportunità di adottare tale procedura. Insiste, quindi, perchè l'emendamento venga messo ai voti.

PRESIDENTE mette ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento dell'on. Potenza.

(E' respinto)

PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, per alzata e seduta, il primo comma dell'art. 5 nel testo originario.

(E' approvato)

Propone di sostituire al primo periodo del secondo comma, il seguente: «Qualora non possa presentarsi la relazione nel termine suindicato o nell'altro più breve che avesse fissato precedentemente l'Assemblea, il Presidente della Commissione deve comunicarne i motivi al Presidente dell'Assemblea medesima».

Propone, inoltre, di aggiungere in fine al 2° comma le parole «in conformità del disposto del successivo art. 8».

Non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, il 2° comma dell'articolo 5, con le modifiche proposte.

(E' approvato)

Pone, infine, in votazione, per alzata e seduta, l'art. 5 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'articolo 6.

PRESIDENTE, non essendovi proposte di emendamenti, mette ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 6.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario dà lettura dell'articolo 7.

PRESIDENTE, non essendovi alcuna osservazione, pone in votazione, per alzata e seduta, l'articolo 7.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'articolo 8.

MAJORANA propone di aggiungere dopo la parola « commissioni » le altre « costituite da cinque membri ».

PRESIDENTE ritiene che il numero debba essere stabilito di volta in volta, tanto più che il successivo art. 9 prevede la presenza di almeno 5 membri perchè le sedute delle commissioni siano valide.

MAJORANA ritira l'emendamento.

ROMANO GIUSEPPE propone di aggiungere, alla fine dell'articolo 8, le seguenti parole: « che non siano quelle di cui all'articolo 3 », per evitare un'eventuale confusione di attribuzioni tra le commissioni previste dai due articoli.

CASTORINA fa osservare che, in tal caso, si potrebbe fare a meno dell'art. 8 e ne propone, quindi, la soppressione.

FRANCHINA si associa alla proposta dell'on. Castorina, ritenendo che non possa verificarsi in pratica la necessità di costituire speciali commissioni, oltre quelle previste dall'art. 3, dato che le attribuzioni di queste ultime sono largamente comprensive delle materie devolute alla competenza della Regione.

PRESIDENTE, riferendosi al sistema adottato dalla Camera dei deputati, osserva che può sempre verificarsi il caso di disegni di legge che riguardino materie nuove e comuni che non espressamente previste dall'art. 3. Pertanto, mentre nel caso di materie analoghe, la facoltà di attribuirne la competenza ad una delle commissioni spetta, per il precedente art. 4, al Presidente; nel caso di materie nuove, dovrà essere l'Assemblea ad attribuirne la competenza ad una commissione speciale.

CASTORINA ritira il suo emendamento.

FRANCHINA si associa, quindi, a quello proposto dall'on. Romano Giuseppe.

LEONE MARCHESANO fa notare che l'art. 8 costituisce una « valvola di sicurezza » prevista da tutti i regolamenti. Insiste, pertanto, perchè venga mantenuto nel suo testo originario.

PRESIDENTE mette ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento proposto dall'on. Romano.

(E' respinto)

(Proteste - Voc.: « non è vero, non è affatto respinto »)

Pone nuovamente ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Romano.

(E' respinto)

Mette, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 8 nel suo testo originario.

(E' approvato)

AUSIELLO, per mozione d'ordine, eleva, a nome del Blocco del popolo, una protesta, per il modo come si è svolta la votazione sull'emendamento proposto dall'on. Romano.

Aggiunge che potrebbe personalmente attestare di avere visto alcuni deputati votare in un senso la prima volta ed in un altro la seconda. (Commenti - Rumori dai banchi di destra e del centro).

PRESIDENTE non ritiene che il secondo risultato sia stato diverso dal primo.

AUSIELLO ribatte sostenendo il proprio punto di vista.

CASTORINA interviene, esprimendo l'opinione che il Presidente ha posto in votazione l'emendamento una seconda volta in quanto erano stati espressi dei dubbi.

D'ANTONI è del parere che non sia il caso di dare eccessiva importanza all'inconveniente verificatosi, dovuto alla sordità dell'aula e al cattivo funzionamento dei microfoni, che non fa arrivare chiara la voce di chi parla, specie nei banchi di fondo, provocando così delle incertezze.

COSTA, osservato che l'inusitata procedura, che ha avuto conseguenze gravissime, non può essere giustificata dal cattivo funzionamento dei microfoni, propone che si faccia un'inchiesta per accertare in qual senso abbiano votato i singoli deputati la prima e la seconda volta. (Proteste e commenti al centro e alla destra)

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che, se un errore è stato commesso dal Presi-

dente, è stato quello di avere rimesso ai voti, per eccezionale bontà d'animo, l'emendamento, in quanto, secondo la procedura parlamentare, è valido il risultato della prima votazione quando esso sia stato già dichiarato. E' certo, comunque, che, sia nella prima che nella seconda votazione, la maggioranza è stata assoluta contro l'accoglimento dell'emendamento Romano. (Applausi a destra - Proteste a sinistra)

COSTA insiste nella sua richiesta, poichè, essendo questo il primo caso di irregolarità procedurale, ritiene necessario che si assuma una posizione chiara.

PRESIDENTE osserva che, quando l'esito della votazione non sia chiaro, il deputato ha solo il diritto di chiedere una seconda votazione.

COSTA ribatte, sostenendo che in tal caso deve essere richiesta la controprova, la quale non è una seconda votazione, bensì un semplice computo dei voti.

CASTIGLIA rileva che si è voluto drammatizzare un episodio non nuovo nella vita parlamentare. Molte volte, in seno alla Assemblea Costituente, si sono verificati simili casi, causati dal fatto che, per una qualsiasi ragione, molti deputati non hanno ben chiaro il senso della votazione. In tali evenienze può essere chiesto al Presidente dell'Assemblea che si ripeta la votazione: solo la seconda ha valore, perchè cosciente.

Pertanto, mentre ritiene che possa essere ammessa la richiesta dell'on. Ausiello di inserire in verbale la sua protesta, in quanto questo è un suo diritto; non è del medesimo parere per la proposta dell'on. Costa, che non trova conducente, perchè non ha fondamento legale, in quanto non si sono avute due votazioni, ma una sola. Infatti, da parte del suo Gruppo, sono stati chiesti dei chiarimenti, e, ripetutasi la votazione, molti deputati hanno votato come la coscienza loro suggeriva.

COSTA, pur essendo convinto che la questione sia sostanziale e non di procedura, ritira la sua proposta.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'art. 9.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il primo comma dell'art. 9.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta il 2° comma dell'art. 9, sul quale non sono state fatte osservazioni.

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, riferendosi al 3° comma, chiede se per documenti si intendano gli atti di ufficio che, a suo parere, non si potrebbero dare in visione alle Commissioni.

LEONE MARCHESANO esprime l'opinione che per documenti si debbano intendere sia i dati statistici, sia ogni altra notizia ritenuta necessaria per l'esame di singoli argomenti da parte delle Commissioni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, afferma che, di conseguenza, la parola « documenti » non è esatta, e che potrebbe essere sostituita dall'altra « notizie ».

PRESIDENTE, precisato che ad una Commissione non può essere negato il diritto di chiedere in visione qualsiasi documento, richiama l'attenzione dell'Assemblea sull'ultimo comma dell'articolo 9, che dà facoltà alle Commissioni di mantenere segreti, nell'interesse dello Stato e della Regione, i loro lavori.

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, il terzo comma dell'articolo in esame.

(E' approvato)

Poichè nessuno chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, il quarto comma dell'art. 9.

(E' approvato)

Mette ai voti, per alzata e seduta, il quinto comma dell'art. 9, suggerendo di aggiungere alla fine del periodo, le parole « del disegno medesimo ».

(E' approvato)

Mette, quindi, in votazione, per alzata e seduta, il sesto ed ultimo comma dell'art. 9.

(E' approvato)

Pone, infine, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 9 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 10.

POTENZA chiede che il diritto di domandare la convocazione di una Commissione venga riconosciuto a tre commissari e non a cinque, che costituirebbero già la maggioranza e che, riunendosi, potrebbero validamente deliberare.

PRESIDENTE obietta che il caso prospettato dall'on. Potenza non può verificarsi, in quanto una Commissione non può riunirsi senza il consenso del Presidente.

POTENZA insiste nel suo emendamento.

MONTEMAGNO, *relatore*, si oppone all'emendamento proposto dall'on. Potenza, per-

chè il numero di cinque è in relazione al primo comma del precedente articolo 9, che riguarda la maggioranza dei membri della Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento dell'on. Potenza.

(E' respinto)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 10 nel testo originario.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 11.

AUSIELLO propone che sia espressamente indicato da chi debbano essere scelti i membri tecnici, dato che l'art. 12 dello Statuto non dà alcuna indicazione al riguardo.

PRESIDENTE osserva che l'art. 7 delle norme di attuazione — che peraltro possono essere modificate dall'Assemblea — dispone che i membri tecnici sono scelti dalle Commissioni. Suggestisce, quindi, di aggiungere le parole « da ciascuna commissione » dopo « scelti ».

AUSIELLO propone di sopprimere l'accenno agli elenchi, dato che, a suo parere, non risulta chiaramente da chi detti elenchi debbano essere predisposti.

PRESIDENTE informa che la segreteria generale dell'Assemblea ha già provveduto a richiedere le relative segnalazioni alle organizzazioni sindacali di categoria, e rileva che in tal modo sarà assicurata la rappresentanza degli interessi di tutte le categorie; mentre, per i tecnici, sono state interpellate le Università, gli Ordini professionali, etc..

AUSIELLO trova giusto che si predispongano gli elenchi dei rappresentanti delle categorie professionali; osserva, però, che la scelta rimarrebbe limitata ai nomi in essi contenuti.

PRESIDENTE fa rilevare che gli elenchi non vengono compilati discrezionalmente dalla segreteria dell'Assemblea, ma in base alle segnalazioni delle categorie interessate.

CASTORINA suggerisce che dopo la parola « elenchi » si aggiungano le altre « e negli albi professionali ».

COSTA propone di lasciare alle Commissioni libertà assoluta di scelta, dato che gli elenchi, se contenessero tutti i nomi degli iscritti alle varie organizzazioni, sarebbero praticamente inutili; mentre, se ne contenessero solo alcuni, verrebbero a limitare la possibilità di scelta delle Commissioni.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare all'on. Costa che, accogliendo la sua proposta, le Commissioni potrebbero anche scegliere tecnici estranei alle categorie.

MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, trova eccessive le preoccupazioni manifestate da alcuni rappresentanti del Blocco del popolo, in quanto le singole categorie hanno eletto democraticamente i loro rappresentanti, i quali saranno inclusi negli elenchi predisposti a cura della segreteria dell'Assemblea.

MAJORANA propone che vengano soppresse le parole « e portati a conoscenza delle singole Commissioni ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento proposto dall'on. Majorana.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 11 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato e con l'aggiunta, dopo la parola « scelti », delle altre « da ciascuna Commissione ».

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 12.

PRESIDENTE, ad illustrazione dell'articolo testè letto, chiarisce che bisogna distinguere tra i disegni di legge di iniziativa del Governo e quelli di iniziativa parlamentare: i primi vanno senz'altro alle Commissioni, perchè il Governo, secondo la prassi costituzionale ammessa in tutti i Paesi, ha diritto di vedere discusso il suo progetto, restando all'Assemblea la facoltà di respingerlo; i secondi, invece, non vengono posti in discussione, se non dopo che l'Assemblea abbia approvato la loro presa in considerazione.

Osserva, peraltro, che nell'articolo in esame si riscontrano talune manchevolezze, in quanto si prevede il caso che il Governo richieda la procedura d'urgenza durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea, ma non è previsto, invece, il caso che tale richiesta sia fatta durante l'attività dell'Assemblea. Propone, pertanto, che dopo le parole « presentazione del progetto » si aggiunga il seguente capoverso: « In detta seduta il Governo può chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza ».

In tal modo, verrebbero contemplate ambedue le ipotesi: nel primo caso, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea la richiesta del Governo, perchè sia deliberato sulla procedura d'urgenza; nel secondo, convoca d'urgenza l'Assemblea, a norma dell'art. 11 dello

Statuto (il quale stabilisce che essa può essere convocata su richiesta del Governo regionale), essendo evidente che la richiesta della procedura d'urgenza equivale a quella di convocazione dell'Assemblea.

Per ragioni di forma, propone inoltre che le parole « Il Presidente » del 2° capoverso siano sostituite dalle altre « Lo stesso Presidente », e che dell'ultimo periodo sia fatto un comma distinto. Propone, infine, sempre per ragioni di forma, di sostituire alle parole « progetti » e « progetto » del 1° comma le altre « disegni » e « disegno ».

AUSIELLO, circa l'art. 12, modificato secondo i suggerimenti del Presidente, fa osservare che esso, per la parte relativa alla richiesta d'urgenza da parte del Governo, si ricollega al successivo art. 13, in quanto in ambedue i casi l'approvazione è lasciata all'Assemblea. Riferendosi, quindi, all'art. 54 del regolamento della Camera dei deputati, mette in evidenza che in detto articolo è previsto che il proponente del disegno di legge — sia esso il Governo o un deputato o un gruppo di deputati — può chiedere la procedura d'urgenza.

Poichè è sua intenzione proporre, per il successivo art. 13, un emendamento, per il quale la procedura d'urgenza non sia adottata per decisione dell'Assemblea, ma su richiesta di almeno 10 deputati, chiede che anche nell'art. 12 si tenga conto di tale principio, togliendo la parola « Assemblea » dopo la parola « chiedere », nel capoverso che il Presidente ha proposto di aggiungere.

PRESIDENTE fa notare che, in ogni modo, dal confronto fra l'art. 12 e l'art. 13, non risulta alcuna differenza per quanto riguarda l'approvazione della procedura d'urgenza fra i progetti di legge di iniziativa del Governo e quelli di iniziativa parlamentare.

AUSIELLO precisa che la sua proposta tende appunto ad affermare il principio che non debba essere l'Assemblea a deliberare sull'urgenza, ma che basti la concorde volontà di un gruppo di deputati.

PRESIDENTE dà lettura del seguente testo dell'art. 12 con le modifiche che ha personalmente proposto:

« I disegni di legge presentati dal Governo sono senz'altro trasmessi dal Presidente della Assemblea alla Commissione competente a norma dell'art. 3. Lo stesso Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva a quella della presentazione del disegno. In detta seduta il Governo può chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza.

Qualora tale richiesta sia fatta dal Governo

in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea a norma dell'art. 11 dello Statuto della Regione ».

Poichè nessun altro ha chiesto la parola, lo mette ai voti, per alzata e seduta.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 13.

AUSIELLO, richiamandosi a quanto precedentemente sostenuto a proposito dell'art. 12, ribadisce che la procedura d'urgenza non dovrebbe essere adottata su deliberazione dell'Assemblea, ma su richiesta del deputato proponente o di 10 deputati (20 nel caso di procedura urgentissima).

PRESIDENTE osserva, che quando, sia da parte del Governo che di uno o più deputati, si richieda la procedura d'urgenza, tale richiesta viene fatta appunto all'Assemblea, alla quale spetta la decisione.

Poichè nessun'altro ha chiesto la parola e l'on. Ausiello non ha fatto della sua proposta oggetto di un emendamento, pone separatamente ai voti, per alzata e seduta, i due commi dell'art. 13.

(Sono approvati)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 13 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 14.

AUSIELLO propone che si sopprima l'ultimo periodo, facendo rilevare che nel corrispondente art. 133 del regolamento della Camera dei deputati non è affatto indicato che la richiesta del proponente per l'invio immediato alle Commissioni debba essere approvata dalla Camera.

PRESIDENTE fa osservare all'on. Ausiello come la sua affermazione non trovi affatto riscontro nel disposto del citato art. 133 nè del successivo art. 134, il quale stabilisce tassativamente che la Camera decide sulla presa in considerazione.

Precisa ancora che, quando si chiede che la proposta sia trasmessa subito alle Commissioni, tale richiesta si intende fatta all'Assemblea.

AUSIELLO osserva che ciò non risulta dal testo del citato art. 133, il quale si può interpretare anche nel senso che la richiesta sia rivolta al Presidente.

GENTILE replica che il Presidente non ha in materia la facoltà di decidere, poichè questa spetta solo all'Assemblea.

PRESIDENTE, pone separatamente ai voti, per alzata e seduta, i tre commi dell'art. 14.

(Sono approvati)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 14 nel suo complesso.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 15.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 15.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 16.

PRESIDENTE propone il seguente emendamento aggiuntivo: « La domanda perchè sia adottata la procedura d'urgenza deve essere fatta dal proponente allorquando svolge i motivi della proposta ».

MAJORANA ritiene che tale emendamento sia in contrasto con il 3° comma dell'art. 14, in quanto è in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento.

PRESIDENTE propone che l'emendamento aggiuntivo da lui suggerito venga modificato nel modo seguente: « La domanda perchè sia adottata la procedura di urgenza deve essere fatta dal proponente allorquando svolge i motivi della proposta o chiede che questa sia trasmessa senz'altro alla Commissione ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, propone di invertire gli articoli 13 e 14 e che, di conseguenza, l'articolo 16 venga soppresso.

MAJORANA obietta che l'art. 16 si riferisce ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, replica che l'art. 14 prevede anche il caso di disegni di legge di iniziativa parlamentare e che pertanto l'art. 16 è superfluo.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la inversione degli articoli 13 e 14 e la soppressione dell'art. 16, proposte dall'on. La Loggia.

(Sono approvate)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 17.

PRESIDENTE, poichè nessuno ha chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 17 che è divenuto articolo 16, proponendo di sopprimere le parole « dalla Commissione all'Assemblea ».

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 18.

STARRABBA DI GIARDINELLI fa osservare che la dizione del 1° comma dell'art. 18 può far credere che il procedimento termini con la votazione dei singoli articoli e propone, quindi, che sia precisato nell'articolo in esame che il progetto di legge, dopo esaurita la discussione sui singoli articoli, sia approvato a scrutinio segreto, nel suo complesso.

PRESIDENTE osserva che la precisazione proposta dall'on. Starrabba di Giardinelli è superflua, perchè il concetto cui essa si informa è chiaramente espresso negli articoli del regolamento che si riferiscono alla votazione ed alla discussione.

STARRABBA DI GIARDINELLI ritira l'emendamento proposto.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 18, divenuto articolo 17.

(E' approvato)

Per ragioni di forma, suggerisce infine, di modificare al tempo presente, nel testo dei singoli articoli, i verbi che vi sono posti al tempo futuro.

(Così resta stabilito)

Dichiara, quindi, chiusa la discussione sui singoli articoli dello schema di regolamento e, non essendovi altre osservazioni, pone ai voti nel suo complesso, per scrutinio segreto, lo stralcio del regolamento interno, relativo alla nomina ed al funzionamento delle commissioni permanenti.

BENEVENTANO, *segretario*, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati: *Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Caciola - Cacopardo - Castiglia - Castorina - Costa - Cristaldi - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Gentile - Giganti Ines - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza Filingeri - Leone Marchesano - Lo Presti Concetto - Lo Presti P. Paolo - Luna - Majorana - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantateone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Sessa - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola - Zimo.*

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione.

Presenti e votanti . . .	68
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	7

(E' approvato)

### Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni urgenti pervenute alla Presidenza:

« Al Presidente della Regione, per conoscere in base a quali ordini la polizia — commettendo un vero eccesso di potere e violando i principi essenziali di ogni regime libero e democratico — ha negato e impedito in tutta la Sicilia l'affissione di manifesti in cui era descritto in maniera obiettiva e reale lo stato di fascista di alcuni membri del Governo centrale. — F.to: *Girolamo La Causi, Giuseppe Montalbano, Francesco Taormina, Camillo Ausiello* ».

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) se le violenze della polizia contro le rappresentanze dell'U.D.I. il giorno 14 luglio decorso in piazza Bologni furono veramente commesse per « ordini superiori » giusta l'affermazione del commissario aggiunto Frascolla;

2) in caso affermativo, se tali « ordini » furono impartiti dal Governo centrale o dal Governo regionale o comunque dal Prefetto o dal Questore di Palermo;

3) in ogni caso, quali provvedimenti il Governo ha adottato o intende adottare contro i responsabili materiali delle violenze e contro il commissario Frascolla responsabile di turpiloquio e di offese a membri di questa Assemblea, nonché contro il ripetersi di violenze in danno di manifestazioni pacifiche. — F.to: *Pompeo Colajanni, Mario Mineo, Gina Mare, Francesco Taormina* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno iscritte, per lo svolgimento, all'ordine del giorno.

### Annunzio di interpellanze

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interpellanze urgenti pervenute alla Presidenza:

« Al Governo della Regione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei con-

fronti dell'Istituto Nazionale Trasporti - Sicilia (I.N.T.). Più particolarmente:

1) se risponda a verità che sia intencimento del Governo di procedere alla liquidazione dell'Ente con le gravissime conseguenze facilmente intuibili, prima fra tutte il licenziamento di ben 1248 lavoratori;

2) se non ritenga opportuno predisporre le necessarie condizioni per la piena ricostituzione dell'Ente e per il suo regolare funzionamento;

3) se non creda di rivedere l'attuale situazione dell'Ente onde avviare allo stato di disordine nel quale esso versa. — F.to: *Pietro Castiglia, Pietro Sapienza, Sebastiano Franco, Giuseppe Papa D'Amico, Vincenzo Gentile, Giuseppe Seminara* ».

« Chiediamo di interpellare il Governo sulla gravissima situazione nella quale versa l'Ospedale civico di Palermo e che è stata denunciata anche dalla stampa locale. Sui provvedimenti di carattere urgente che il Governo ha in animo di prendere in attesa della riforma ospedaliera e della regionalizzazione dell'Ente. — F.to: *Pietro Castiglia, Pietro Sapienza, Giuseppe Seminara, Gioacchino Germanà* ».

« Al Presidente della Regione, all'Assessore alle finanze, affinché dichiarino quali provvedimenti hanno adottato per la riscossione dei tributi e delle altre entrate per conto della Regione. Sembra infatti che l'Assessore alle finanze, a mente dell'art. 3 della legge 1 luglio 1947, n. 2, abbia dato disposizioni telegrafiche in merito alle Tesorerie provinciali; queste ultime hanno ricevuto disposizioni dal Ministero delle finanze, a cui hanno chiesto istruzioni, di regolarsi come per il passato. — F.to: *Domenico Adamo* ».

CASTIGLIA, rilevando di aver chiesto la discussione di urgenza sulle due interpellanze presentate, prega il Presidente di invitare il Governo a precisare il giorno nel quale intenda rispondere, e chiede che, possibilmente, sia fissato, per lo svolgimento, il giorno 1 agosto.

ALESSI, *Presidente della Regione*, dichiara di consentire alla richiesta dell'on. Castiglia.

(Così resta stabilito)

PRESIDENTE chiede al Governo di fissare il giorno per lo svolgimento della interpellanza presentata dall'on. Adamo.

RESTIVO, *Assessore alle finanze, patrimonio ed enti locali*, dichiara che si riserva di precisare il giorno in cui l'interpellanza potrà essere svolta.

#### La seduta termina alle ore 22,40

La seduta è rinviata al giorno successivo, 31 luglio, alle ore 19,30, col seguente

#### Ordine del giorno:

1. — Nomina delle Commissioni permanenti;
2. — Interrogazioni;
3. — Svolgimento di tre interpellanze;
4. — Proposte di legge di iniziativa del Governo:
  - a) « Proroga dei termini stabiliti dal D.L.L. 4.8.1945, n. 453 » (10);
  - b) « Bilancio della Regione per l'esercizio 1-30 giugno 1947 » (8);
  - c) « Bilancio della Regione per l'esercizio 1.7.1947-30.6.1948 » (9);
  - d) « Schema di legge riguardante provvedimenti per i materiali di proprietà regionale provenienti dall'I.N.T. Sicilia » (11).
5. — Presa in considerazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare:
  - a) « Napoli: Nuovo statuto del Banco di Sicilia » (5);
  - b) « Pantaleone, Cristaldi, etc.: Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative » (6);
  - c) « Semeraro, Lo Presti Concetto, etc.: Coordinamento dei decreti legge 6 settembre 1946, n. 89, e 19 ottobre 1944, n. 279 » (7).
6. — Ratifica decreti.
  - a) « Decreto presidenziale 2 luglio 1947, n. 6: Divieto di esportazione di uova, formaggio, patate e bestiame »;
  - b) « Decreto presidenziale 2 luglio 1947, n. 5: Disciplina sull'ammasso dell'olio di oliva e di grassi animali ».
7. — Nomina dei membri dell'Alta Corte costituzionale;
8. — Nomina di un Assessore effettivo.

ALLEGATO.

CAPO I.  
DELLE COMMISSIONI

## Art. 1.

L'Assemblea Regionale elegge nel suo seno le Commissioni permanenti a termini dell'articolo 4 dello Statuto della Regione siciliana.

Per la nomina di esse ciascun deputato scrive sulla scheda sei nomi, e si intendono nominati i deputati che, a primo scrutinio, ottengono il maggior numero dei voti, purchè questo non sia inferiore ad otto. Fra quelli che eventualmente non abbiano raggiunto gli 8 voti si procede alla votazione di ballottaggio.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun deputato vota per i 2/3 dei posti vacanti, in quanto ciò sia possibile.

Quando si abbiano a nominare soltanto uno o due commissari può l'Assemblea deferirne la nomina al suo Presidente con votazione per alzata e seduta.

Gli Assessori supplenti possono far parte delle Commissioni; però debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni, per il tempo in cui eventualmente sono chiamati a sostituire gli Assessori effettivi.

## Art. 2.

Ogni Commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta un Presidente, un Segretario e, per ogni affare, un relatore.

## Art. 3.

Le Commissioni sono in numero di 7 ed hanno competenza rispettivamente sui seguenti oggetti:

- 1) Ordinamento politico ed amministrativo della Regione, enti locali e loro circoscrizioni;
- 2) Finanza;
- 3) Agricoltura ed alimentazione;
- 4) Industria e commercio;
- 5) Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;
- 6) Istruzione pubblica;
- 7) Lavoro, previdenza, assistenza sociale, igiene e sanità.

La Commissione che ha competenza su diverse materie può dividersi in tante sottocommissioni quante sono le materie, per quanto

riguarda l'esame e l'istruttoria dei singoli affari, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria.

Peraltro la relazione di ciascuna sottocommissione, che in ogni caso deve essere distribuita a tutti i membri della Commissione, si reputerà approvata, se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che sia sottoposta alla deliberazione della Commissione plenaria.

## Art. 4.

I disegni e le proposte di legge sono inviati dal Presidente della Assemblea ad una delle Commissioni suddette, secondo la rispettiva competenza.

Se un disegno o una proposta di legge riguarda materie non contemplate espressamente nel 1° comma dell'articolo precedente, il Presidente dell'Assemblea potrà deferirne l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Il Presidente dell'Assemblea ha sempre facoltà di deferire l'esame a due o più Commissioni, quando il disegno di legge riguardi, nello stesso tempo, materie contemplate in numeri diversi del primo comma dell'art. 3. In questo caso, le Commissioni riunite saranno presiedute dal Presidente dell'Assemblea o da quello dei Presidenti delle Commissioni riunite che sia da lui delegato.

In ogni caso, l'esame dei disegni o delle proposte di legge contemplanti entrate o spese concernenti materie indicate nei n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del primo comma dell'art. 3 è deferito alla Commissione di finanza e alla Commissione competente.

## Art. 5.

Le Commissioni dovranno presentare le loro relazioni entro 30 giorni dalla ricezione del disegno o della proposta di legge.

Qualora la Commissione non possa presentare la sua relazione nel termine suindicato o nell'altro più breve che avesse fissato precedentemente l'Assemblea, deve comunicarne i motivi al Presidente dell'Assemblea medesima. Questi, nella prima seduta successiva informerà l'Assemblea, la quale, potrà concedere una proroga o provvedere alla nomina di apposita Commissione per l'esame del disegno o della proposta di legge.

## Art. 6.

Se la Commissione competente crede di introdurre in una proposta o in un disegno di legge, disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, ne informa il Presidente dell'Assemblea, il quale dispone la convocazione delle Commissioni riunite (Commissione competente e Commissione di finanza).

## Art. 7.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle Commissioni secondo il criterio di competenza.

## Art. 8.

L'Assemblea può sempre procedere alla nomina di speciali Commissioni per l'esame di determinati argomenti, disegni o proposte di legge.

## Art. 9.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno 5 dei suoi componenti.

Il Presidente di ciascuna Commissione, dopo ogni adunanza, comunicherà i nomi degli assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo al Presidente dell'Assemblea. Questi ne darà partecipazione in seduta pubblica.

Le Commissioni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, potranno procurarsi dai competenti Assessori, informazioni, notizie e documenti. Avranno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza.

Il Governo regionale può altresì chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione ad unanimità di voti così nelle sue disposizioni come nella motivazione della relazione che lo precede, la Commissione stessa può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato o della Regione, debbano rimanere segreti.

## Art. 10.

Durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, se 5 dei componenti di una delle Commissioni ne domandino la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della

Commissione provvederà a che essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli commissari l'ordine del giorno, in guisa che dal giorno della convocazione al giorno della riunione restino almeno 5 giorni liberi.

## Art. 11.

I rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici di cui all'art. 12 dello Statuto regionale saranno scelti negli elenchi all'uopo predisposti e portati a conoscenza delle singole Commissioni a cura della segreteria generale.

## CAPO II.

## PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA E PARLAMENTARE

## Art. 12.

I progetti di legge presentati dal Governo dovranno essere senz'altro trasmessi dal Presidente dell'Assemblea alla Commissione competente a norma dell'art. 3. Il Presidente ne darà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva a quella della presentazione del progetto. Qualora il Governo chieda la discussione d'urgenza del progetto o del disegno di legge in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea a norma dell'art. 11 dello Statuto della Regione.

## Art. 13.

Quando sia chiesta l'urgenza dell'esame del disegno di legge, l'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta, se non si sollevi opposizione. Quando invece sorga opposizione, la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto.

Nel caso di dichiarazione d'urgenza del progetto, il termine stabilito dall'art. 5 è ridotto a metà; ma l'Assemblea può stabilire un termine più breve e disporre anche che la relazione venga fatta oralmente.

## Art. 14.

Allorquando una proposta di legge di iniziativa di uno o più deputati è annunziata, l'Assemblea fissa il giorno in cui essa sarà svolta.

Nel giorno indicato, il proponente svolge i motivi della proposta. Non può parlare che

un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. L'Assemblea decide quindi sulla presa in considerazione.

E' in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia trasmessa senz'altro alla Commissione competente. L'Assemblea decide su detta domanda.

Art. 15.

Le relazioni scritte delle Commissioni dovranno essere distribuite ai deputati nel più breve tempo possibile.

Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 16.

Anche ai disegni di legge di iniziativa parlamentare si applica la disposizione dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 17.

Le relazioni scritte della Commissione alla Assemblea, di cui all'art. 15 sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per l'urgenza, l'Assemblea abbia deliberato altrimenti.

CAPO III.

PROCEDIMENTO DELLA DISCUSSIONE

Art. 18.

Dopo che la relazione della Commissione è stata distribuita, l'Assemblea procede in seduta pubblica, prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare e alla votazione per articoli.

Quando fosse stata stabilita la relazione orale, si seguirà il medesimo procedimento nella stessa seduta in cui essa abbia avuto luogo.